

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4336-*quater*

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 30 novembre 1999 – dell'articolo 24 del

DISEGNO DI LEGGE N. 4336

«Misure in materia fiscale»

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

e dal Ministro delle finanze

(VISCO)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1999

Disposizioni in materia di razionalizzazione del sistema
dei diritti e dei canoni aeroportuali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero degli aeromobili e di imbarco passeggeri di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, nonché la tassa erariale sullo sbarco e l'imbarco delle merci trasportate di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono trasformati a partire dal 1° gennaio 2001 in corrispondenti tariffe applicate dai gestori aeroportuali.

2. I criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 1 e i metodi per il loro periodico adeguamento sono stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, in attuazione dei principi stabiliti dalla deliberazione CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996, recante «Linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità» e degli obiettivi di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 189 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I criteri terranno conto altresì della eventuale opportunità di differenziazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo in funzione della tipologia di trasporto e, più in generale, degli indirizzi programmatici che il Ministero dei trasporti e della navigazione ed il CIPE potranno esprimere, fermo restando il divieto di discriminazione tra operatori. La determinazione dei parametri tariffari in applicazione dei criteri e dei metodi predetti è effettuata dal Ministro dei trasporti e della navigazione e recepita nei contratti di programma stipulati con i gestori aeroportuali,

secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano altresì alla determinazione delle misure di copertura dei costi dei servizi di controllo e di sicurezza di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e all'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonché alla determinazione dei diritti sulla fornitura dei carburanti per aeromobili applicate dalle società di gestione aeroportuale o da imprese che esercitano tale esercizio in subappalto.

4. Il CIPE, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, stabilisce i criteri di definizione dei canoni per le concessioni di gestione aeroportuale, di cui al comma 5-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dal comma 188 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche affidate da leggi speciali, sulla base del principio della progressività dei canoni rispetto al volume di traffico passeggeri e merci su ciascun aeroporto.

5. Le società di gestione degli aeroporti sono tenute a predisporre entro e non oltre il 31 dicembre 2000 un sistema di contabilità analitica separata per servizi e prodotti offerti. Tale contabilità deve essere certificata, con oneri a carico del gestore aeroportuale, da una società di certificazione indicata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Nelle more dell'attuazione della riforma prevista dai commi da 1 a 5, i diritti aeroportuali e di imbarco nonché i canoni restano determinati secondo le procedure previste dalla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, dal decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974,

n. 117, dal predetto comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 537 del 1993 e dal citato comma 5-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 251 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 351 del 1995, e successive modificazioni.